

Prot. n. M/2413/11

Roma, 17 gennaio 2003

OGGETTO: Archiviazione dei preavvisi di violazione alle norme del Codice della Strada.

Quest'Ufficio ritiene che il c.d. preavviso di violazione possa essere archiviato, ricorrendone i presupposti, dall'Ufficio di appartenenza dell'organo di polizia stradale.

Infatti, in base alle disposizioni contenute nelle norme attualmente vigenti, il citato preavviso non assume rilevanza giuridica e quindi, non produce effetti nei confronti del destinatario.

Invero, l'art. 204 C.d.S. attribuisce al Prefetto la potestà di archiviazione del solo verbale, e l'art. 386, comma 3, Reg. C.d.s., nel disporre che nel caso in cui il soggetto risulti estraneo alla violazione (per errore di trascrizione del numero di targa o per altra causa) il comando procedente trasmette gli atti al Prefetto per l'archiviazione, si riferisce al verbale notificato e non al preavviso.

Peraltro, la disposizione in esame fa espresso riferimento al "caso di notifica esperita a soggetto estraneo", lasciando intendere che nella fattispecie deve essere stato preventivamente redatto il verbale, il quale solamente – qualora conforme al modello VI.1 allegato al C.d.S. – può essere notificato ai sensi dell'art. 201 C.d.S.

La predisposizione del preavviso, invece, si inserisce nell'ambito di un'attività (quella di accertamento delle violazioni) di esclusiva competenza degli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 13 L. 24.11.1981, n. 689).

In tale ambito, l'organo accertatore può assumere informazioni e procedere a ispezioni, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici. Tali attività, unitamente a quella connessa alla compilazione del preavviso, necessitano spesso di ulteriori indagini ed approfondimenti, al termine dei quali i soggetti che accertano le violazioni possono aver acquisito tutti gli elementi utili per poter contestare o notificare l'atto di accertamento della violazione ovvero, mancando i presupposti di legge, decidere l'interruzione della stessa attività di accertamento, evitando di redigere il verbale, una volta constatata la estraneità del soggetto interessato.

Il verbale di accertamento non ancora perfezionato nei suoi elementi formali e procedurali rimane, quindi, nella disponibilità dell'ufficio al quale appartiene l'agente che lo ha redatto.

E' il caso di precisare, comunque, che le fattispecie, ricorrendo le quali l'organo di polizia stradale può interrompere l'attività di accertamento (anche quando la stessa si è concretizzata nella compilazione del preavviso), possono essenzialmente essere ricondotte a quelle previste dal citato art. 386, comma 3, Reg. C.d.S.: "errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa".

In tali casi, "eseguiti gli opportuni accertamenti", secondo l'art. 386 Reg. C.d.S. deve risultare evidente l'estraneità del soggetto alla violazione.

Espletate le suddette verifiche, l'ufficio o comando procedente, se è stato già redatto il verbale di accertamento, trasmette gli atti al Prefetto per l'archiviazione, ai sensi dell'art. 386/3 Reg. C.d.S.; se invece è stato redatto il solo preavviso può interrompere l'attività di accertamento, senza inviare il medesimo preavviso all'Autorità amministrativa in quanto quest'ultima, in base alle disposizioni vigenti, è competente a ricevere, nei casi previsti, solamente il verbale.

A ben guardare, inoltre, lo stesso art. 386/3 Reg. C.d.S. prevede anche l'ipotesi che l'organo accertatore non trasmetta gli atti al Prefetto nel caso in cui "sia possibile procedere alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile entro i termini previsti": nella fattispecie, pertanto, persino il verbale notificato al soggetto estraneo non viene archiviato dal Prefetto.

Nel caso in cui, viceversa, l'organo accertatore pervenga – successivamente alla compilazione del "preavviso" – ad una ricostruzione della condotta tale da far escludere la sussistenza dell'illecito, ovvero ritenga presente una causa di esclusione della responsabilità prevista dall'art. 4 della legge 24.11.1981, n. 689, l'esclusione della illiceità del comportamento, altrimenti vietato, deve essere formalmente dichiarata dall'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto, alla quale, pertanto, è inviato il verbale di accertamento notificato, non potendo l'organo di polizia archiviare direttamente il relativo "preavviso".

Sembra, infine, opportuno che – così come sostenuto dalla giurisprudenza della Corte dei Conti (Sez giurisd. Marche, 29.4.1997, n. 1336) – per rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, nel caso in cui è consentito all'organo accertatore di non dare ulteriore corso al "preavviso", sospendendo la redazione e la notifica del verbale, l'ufficio cui appartiene

l'organo accertatore, fornisca adeguata motivazione delle ragioni in base alle quali procede nei sensi suindicati, formalizzando detta motivazione negli atti del relativo fascicolo, anche ai fini della identificazione del funzionario che vi ha provveduto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Ubaldi)

GI/lb